

## REGOLAMENTO EUROPEO CPR

L'argomento della serata, programmato con largo anticipo è diventato attualissimo in quanto tre giorni prima veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.159 del 10 luglio 2017) il D.Lgs. 106/2017, la legge che adegua la normativa nazionale (definendo anche le sanzioni) alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, il famoso "Regolamento CPR" (per semplificare lo chiameremo così) fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e quindi anche i cavi elettrici, di controllo e di comunicazione.

Ma, andiamo per gradi:

La brillante relazione del dott. Per. Ind. Paolo Sironi, esperto della materia e membro del CT 20 del CEI, ha permesso di illuminare alcune delle incertezze sulla interpretazione del Regolamento e delle Norme coinvolte.

In principio ...

Il Regolamento individua sette **requisiti di base** che le opere di costruzione devono soddisfare per una "durata di servizio economicamente adeguata" i **sette requisiti** non devono essere confusi con le sette **classi** di prestazioni in relazione alla reazione al fuoco individuate nel successivo "Regolamento Delegato".

Regolamento (UE) 305/2011 Allegato I						
Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.						
Resistenza meccanica e stabilità	Sicurezza in caso di incendi	Igiene, salute e ambiente	Sicurezza e accessibilità nell'uso	Protezione contro il rumore	Risparmio energetico e ritenzione del calore	Uso sostenibile delle risorse naturali
Crolli, deformazioni, ecc.	Reazione e resistenza al fuoco proporzionata e con conseguenze negative limitate	Emissione, dispersione, scarico sostanze dannose	No a rischi inaccettabili. Si a accessibilità e uso per disabili	No a livelli nocivi per la salute. Si a condizioni di sonno, di riposo e di lavoro soddisfacenti.	Moderato consumo energia sia nell'uso, sia nella costruzione/demolizione	Uso risorse sostenibile ecologicamente compatibile, riciclabile o riutilizzabile.

Le "nuove regole" introdotte con il Regolamento, in realtà sono state introdotte nel 2011 e poi gradualmente applicate.

Per quanto riguarda i cavi, in Italia siamo arrivati alla scadenza del 1° luglio 2017 con qualche incertezza e soprattutto con una contraddizione (almeno così sembra essere) tra il Comitato Elettrotecnico Italiano che con il CT 64 ha emanato la Variante 4 alla Norma 64-8 con la finalità di fornire indicazioni chiare anche in merito alla data di scadenza oltre la quale non si sarebbero più potuti utilizzare i cavi "non CPR" e il legislatore che con l'approvazione del Decreto Legislativo 106/2017 ha introdotto le modifiche alla legislazione Italiana (per allinearla alle disposizioni del Regolamento (EU) 305/2011) fissando la scadenza del 9 agosto come termine, contraddicendo -di fatto- le indicazioni del Comitato 64 del CEI.

Sempre per allineare la legislazione alle disposizioni del Regolamento CPR, Con il D.Lgs. 106/2017 vengono istituiti il *Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione* e l'*Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea*.

Inoltre vengono definite (artt. 19; 20; 21; 22) le sanzioni che variano in funzione delle figure coinvolte e della gravità della violazione che sarà riscontrata.

Fondamentale per poter impiegare i prodotti da costruzione è la presenza del certificato "DoP", cioè la Dichiarazione di Prestazione del cavo quando viene utilizzato come "prodotto da costruzione" intendendo con tale definizione quando il cavo viene impiegato per essere "incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse".

Per "classificare" le prestazioni dei cavi energia, controllo e comunicazioni, è stata preparata dal CEN/CENELEC, su mandato della Commissione europea e dell'Associazione europea di libero scambio la Norma CEI EN 50575 "Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione

soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio". Nel gruppo di lavoro sono stati coinvolti tre comitati tecnici : TC 20 che si occupa dei cavi elettrici, il TC 46 che segue la normazione dei cavi per le comunicazioni e il TC 86 specifico per le fibre ottiche.

Altro importante documento per l'applicazione del Regolamento è il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 . Tale documento, in un allegato classifica la prestazione del prodotto in relazione alla sua **reazione al fuoco**, cioè quando il suo impiego nella costruzione contribuisce ad incrementare o comunque a determinare maggiori rischi in caso di incendio.

L'articolo 1 del regolamento delegato recita:

*"Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato"*

Negli allegati del Regolamento Delegato sono definite le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" e in quattro differenti tabelle sono descritte per vari materiali le "Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco".

Le prestazioni per i **cavi elettrici** sono descritte nella tabella IV.

<b>tabella 4 : Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco</b>						
<i>A<sub>ca</sub></i>	<i>B1<sub>ca</sub></i>	<i>B2<sub>ca</sub></i>	<i>C<sub>ca</sub></i>	<i>D<sub>ca</sub></i>	<i>E<sub>ca</sub></i>	<i>F<sub>ca</sub></i>
	+ classificazione aggiuntiva	+ classificazione aggiuntiva	+ classificazione aggiuntiva	+ classificazione aggiuntiva		

A quattro delle sette classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco della tabella 4, vengono definite ulteriori "classificazioni aggiuntive" organizzate in funzione della produzione di fumo, sgocciolamento e acidità:

<i>classificazioni aggiuntive</i>					
produzione di fumo	s1	s1a	s1b	s2	s3
gocce/particelle ardenti	d0	d1	d2		
acidità e conducibilità	a1	a2	a3		

Dalle diverse combinazioni delle prestazioni esposte nelle due tabelle si ottengono diverse "varietà" di prestazioni (ben 183 combinazioni) che potrebbero essere immesse sul mercato e quindi scelte per soddisfare il rispetto dei "requisiti" che il regolamento ha fissato per le opere di costruzione.

In Italia, nell'ambito del Comitato Elettrotecnico Italiano, con la finalità di semplificare la scelta dei prodotti e l'individuazione delle prestazioni, per i cavi elettrici sono state identificate 4 classi così definite:

<i>Classi di prestazione dei cavi elettrici in Italia</i>				
classe reazione al fuoco	<b>B<sub>2ca</sub></b>	<b>C<sub>ca</sub></b>	<b>C<sub>ca</sub></b>	<b>E<sub>ca</sub></b>
produzione di fumo	<b>S<sub>1a</sub></b>	<b>S<sub>1b</sub></b>	<b>S<sub>3</sub></b>	--
gocce/particelle ardenti	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>1</sub></b>	--
acidità e conducibilità	<b>a<sub>1</sub></b>	<b>a<sub>1</sub></b>	<b>a<sub>3</sub></b>	--

Sorgono spontanee due domande:

1) Se arrivasse sul mercato un prodotto con classe diversa dalle quattro identificate dal CEI?

R: Questo è un aspetto che meriterebbe approfondimenti, probabilmente non sarà possibile impedire l'uso di prodotti con classificazioni diverse dalle quattro identificate da CEI in quanto le finalità del Regolamento Europeo sono quelle di fissare le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ... se tali prodotti circolano in Europa potranno circolare anche in Italia rispettando però eventuali prescrizioni fissate da Leggi o decreti (ad esempio imposte dai vigili del Fuoco).

2) quando l'installatore è chiamato a rispondere?

R: L'installatore viene coinvolto nella responsabilità quando assume il ruolo di "progettista" ai sensi del DM 37/08 e cioè quando realizza un impianto con caratteristiche dimensionali inferiori ai limiti fissati nell'articolo 5, comma 2 dello stesso DM 37/08 (vale a dire quando è sufficiente l'elaborato tecnico redatto dal responsabile tecnico dell'impresa). Da non sottovalutare poi che l'installatore assume anche la funzione di "Collaudatore" e in alcuni casi assume la funzione di "Direttore lavori". Tutte figure contemplate nell'articolo 20, D.Lgs. 106/2017 che tratta delle "violazioni".

Deve inoltre prestare attenzione in tutti i casi (manutenzione comprese) in cui il prodotto è fornito da lui stesso.

Concludendo, appare chiaro che i più coinvolti sono i produttori/fornitori seguiti dai progettisti, in ogni caso servono (e arriveranno) ulteriori chiarimenti e interpretazioni sia dal legislatore, sia dall'ente Normatore.

Confartigianato dovrà vigilare affinché le interpretazioni ed i chiarimenti non penalizzino gli artigiani installatori complicando e introducendo ulteriore burocrazia senza reali vantaggi per la sicurezza e per le finalità del Regolamento.

Resta comunque l'impegno degli installatori a rispettare le regole (che devono essere chiare) ma soprattutto a usare la testa ed il buonsenso, con l'auspicio che la testa ed il buon senso vengano utilizzati anche dal legislatore.